

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

Milano, 18 gennaio 2021

Spettabile
BANCA DI ITALIA
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Pec bancaditalia@pec.bancaditalia.it
Pec milano@pec.bancaditalia.it

Spettabile A.B.I.
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA

Pec abi@pec.abi.it

Oggetto: INDICAZIONE TITALARE EFFETTIVO IN SEDE DI APERTURA DEI CONTI CORRENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E ESECUTIVE

Come è noto, gli avvocati svolgono un ruolo essenziale sia come Curatori fallimentari, sia come Delegati nella gestione delle procedure esecutive immobiliari.

Da alcuni mesi, i Curatori fallimentari e i Delegati alle vendite sono destinatari di richieste, da parte degli istituti di credito tesoreri dei fallimenti e delle procedure esecutive immobiliari, di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica, sotto pena del blocco dei conti delle procedure.

Addirittura, tali richieste pervengono anche dagli intermediari finanziari beneficiari dei riparti. Si tratta di richieste che non hanno fondamento giuridico e che si risolvono, tra l'altro, in un indebito intralcio allo spedito svolgimento delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive.

Il curatore fallimentare, infatti, non è destinatario degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/2007 e ciò, fin dall'introduzione di quelli a carico dei

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

professionisti previsti con il Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141, entrato in vigore il 22/04/2006 come è stato espressamente chiarito con il provvedimento UIC n. 15 del 21/06/2006 (“l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità giudiziaria, quale ad esempio quella di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale..”). Tale esonero non è mai stato messo in discussione da alcuna Autorità ne avrebbe potuto esserlo senza contravvenire al combinato disposto della normativa in materia di antiriciclaggio e della legge fallimentare.

Tutta la disciplina sull’antiriciclaggio ha, infatti, come fine quello di segnalare alle autorità competenti (UIF) le operazioni sospette, intendendosi per tali quelle operazioni in cui l’intermediario (la banca, nel caso specifico) abbia “motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio” che, ai sensi dell’ art.2 D.Lgs 231/07 sono quelle caratterizzate dalla volontà di convertire, trasferire, occultare, acquistare, beni, etc., essendo a conoscenza della loro provenienza illecita).

Il curatore fallimentare, nominato con sentenza del Tribunale e, ai sensi dell’art. 30 della legge fallimentare, assume la qualità di pubblico ufficiale, e ontologicamente, non può compiere operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo neppure quando sia a conoscenza della provenienza illecita dei beni in quanto procede alla loro vendita, non volontariamente, ma perché tenuto per legge a seguito di disposizione dell’Autorità giudiziaria. Egli, infatti, compie tutte le operazioni della procedura nell’interesse dei creditori sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, oltre che in ossequio a precise disposizioni normative.

Correlatamente, né per la banca né per gli altri soggetti obbligati potrà mai sorgere un obbligo di segnalazione delle operazioni sospette proprio in quanto i fondi provengono sicuramente da una attività lecita, quale è quella della vendita di beni su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

Con particolare riferimento all'apertura dei rapporti di conto corrente intestati alla procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 34 della L.f., il curatore fallimentare ha il preciso obbligo di depositare, nel termine massimo di 10 giorni, qualunque somma riscossa su un conto corrente intestato al fallimento da aprirsi presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. In tale contesto, l'atto di apertura di un conto corrente presso una banca o presso un ufficio postale scelto dal curatore fallimentare rappresenta un vero e proprio atto dovuto con l'obbligo da parte dei relativi intermediari finanziari di provvedervi a fronte della semplice evidenza della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e senza la possibilità di applicare in questo caso le ordinarie regole nella definizione di generico "cliente", come precisato all'art. 1, comma 1, lettera b, del Decreto del 24 maggio 2012 del Min. Economia e Finanze (...non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell'autorità giudiziaria...").

Il curatore, inoltre, **non è il titolare effettivo del rapporto** che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp, del D.Lgs. 231/2007, è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato. Il curatore fallimentare, infatti, non può essere individuato come persona fisica nell'interesse della quale, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, proprio perché, come è stato sopra evidenziato, il suo operato previsto dall'art. 30 della legge fallimentare è finalizzato ad amministrare il patrimonio fallimentare esclusivamente nell'interesse della massa dei creditori concorsuali e sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Il curatore, infine, non è mai, neppure, l'esecutore dei clienti considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto citato, lett. p) dove per esecutore si intende "il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente".

Il curatore e gli altri ausiliari di giustizia, infatti, non hanno ricevuto il loro incarico dal cliente, ma direttamente dall'Autorità giudiziaria e, quindi, dallo Stato che, se si vuole, è il titolare effettivo del rapporto, giacché è dietro ordine dei suoi organi che vengono appresi i beni per essere venduti nell'interesse dei creditori. Tanto più che dei

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

fondi giacenti presso le banche può disporre solo il Giudice e, cioè, lo Stato, nei cui confronti sarebbe davvero paradossale applicare la normativa antiriciclaggio.

Inoltre, esaminando nello specifico la posizione dei Delegati alle vendite si evidenzia come ai sensi dell'art. 591 bis del codice di procedura civile, il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato nomina quale delegato alla vendita un professionista, nel nostro caso un avvocato.

Tra i compiti previsti dalla legge, il delegato gestisce, sotto la direzione del Giudice dell'esecuzione, le somme derivanti dalle vendite degli immobili eseguiti a seguito dell'attuazione delle procedure competitive; il delegato alla vendita è tenuto a formare il progetto di distribuzione e dispone il pagamento delle somme incassate dalla vendita dei beni ai creditori. Funzionale al compimento di tali operazioni è – salvo rare eccezioni – l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura rispetto alla quale il professionista è stato delegato.

A tal fine, così come avviene per l'apertura di qualsivoglia altro conto corrente, il delegato dovrà compilare e sottoscrivere tutta la modulistica predisposta dalla banca, ivi compresa quella derivante dal D. Lgs. 231/2007 s.m.i. (cd. "decreto antiriciclaggio"). Nella prassi, fino a qualche mese fa, si considerava **quale titolare effettivo il Presidente del Tribunale** presso il quale pendeva la procedura esecutiva.

Di recente, invece, gli istituti bancari – mutando inopinatamente orientamento richiedono l'indicazione del professionista delegato quale titolare effettivo dell'operazione.

Tale innovazione non è, come già si è visto per i Curatori fallimentari, condivisa in quanto non è conforme al Decreto Antiriciclaggio.

Infatti il perimetro di operatività rispetto alla gestione del conto corrente bancario dell'avvocato alla vendita è ben delimitato ed è fissato non solo dalla legge, ma, in concreto, dalle ordinanze del giudice della procedura, che ha potere decisionale e direzionale della procedura medesima. Il delegato alla vendita, infatti, si occupa di eseguire solo gli aspetti operati (che per evidenti ragioni non possono essere svolti dal singolo giudice alla luce del carico di ruolo gravante sul medesimo) e, pertanto, rappresenta l'esecutore dell'operazione. La persona fisica dotata dei poteri di direzione

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

e rappresentanza della procedura è il giudice delegato: in considerazione dei frequenti cambi di sezione o di Tribunale cui sono soggetti i magistrati e in considerazione della lunga durata di tali procedimenti, per comodità viene indicato il Presidente del Tribunale quale titolare effettivo dell'operazione, anche quale rappresentante dell'ente cui appartiene il giudice delegato stesso.

Tale prassi, condivisa pacificamente fino a qualche mese fa dalla Banca d'Italia e da tutti gli istituti di credito, è stata recentemente modificata come sopra indicato.

Tra le altre cose, l'indicazione di un avvocato quale titolare effettivo delle numerose procedure che ogni singolo professionista attivo nel settore segue, comporta un ingiustificato "*abbassamento*" del rating personale nel sistema bancario, alla luce dei criteri utilizzati dagli istituti di credito nella mappatura dei clienti. In altre parole, ciò comporta effetti dannosi a carico della persona fisica delegata alla vendita, facendo apparire il medesimo come il beneficiario ultimo di somme e di un numero, spesso delegato, di conti correnti in cui egli amministra somme sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria e dalle quali non ricava alcuna utilità, fatta eccezione per i compensi, di valore spesso risibile, dovuti all'attività svolta.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, qui invita la Banca d'Italia, l'ABI e, loro tramite, tutti gli Istituti finanziari e creditizi, a cessare la prassi recentemente invalsa e ad astenersi dall'indicare il Curatore e il Professionista delegato quale titolare effettivo dell'operazione e dei conti correnti accesi per la gestione dei fondi relativi alla procedure concorsuali ed esecutive.

Pertanto, ed in conclusione, (i) poiché l'attività di realizzo dei beni caduti in una procedura concorsuale ed esecutiva non è ontologicamente volta a realizzare una operazione di riciclaggio, ma all'adempimento di un obbligo di legge (quello della vendita dei beni) (ii) poiché un curatore o un delegato non può mai essere considerato nè cliente, nè titolare effettivo, né esecutore, (iii) poiché, infine, i fondi provenienti dalla vendita su disposizione dell'autorità giudiziaria hanno per definizione una provenienza lecita, il professionista è conseguentemente del tutto estraneo all'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

20122 MILANO - VIA FREGUGLIA - PALAZZO DI GIUSTIZIA

TELEFONO 02.5492921 - FAX 02.54101447 - 02.55181003

www.ordineavvocatimilano.it

Chiediamo, quindi, Loro di voler comunicare a tutti gli istituti di credito ed a tutti gli intermediari finanziari, facendoci gentilmente avere copia di tale comunicazione, che nessuna adeguata verifica della clientela deve essere effettuata nei confronti dei curatori fallimentari e dei delegati alle vendite ai fini della normativa sull'antiriciclaggio; ciò anche al fine di evitare inutili intralci all'operatività dei curatori e dei delegati medesimi e che gli stessi possano essere vittime di segnalazioni che non hanno motivo di essere neppure ipotizzate in quanto ontologicamente contrarie alla natura stessa del loro incarico.

Distinti saluti

Il Consigliere Referente

Commissione Procedure Concorsuali ed Esecutive

Avv. Maddalena Arlenghi



Il Presidente

dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Vinicio Nardo

